

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4600

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2000

—————

Parificazione dell’importo dell’indennità di comunicazione
spettante ai sordomuti all’indennità di accompagnamento per
i ciechi civili assoluti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che qui si propone all'attenzione del Parlamento intende equiparare il trattamento economico spettante ai sordomuti, a titolo di indennità di comunicazione, a quello già goduto dai ciechi civili assoluti per indennità di accompagnamento, comprendendo anche i meccanismi di adeguamento automatico. La disposizione consente il trattamento paritario di tale categoria rispetto ad altri soggetti portatori di *handicap*, per i quali la normativa vigente stabilisce già un trattamento più favorevole.

In tale ottica, l'articolo 1 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aumento dell'indennità di comunicazione per i sordomuti, fino alla concorrenza dell'importo goduto dai ciechi civili assoluti a titolo di indennità di accompagnamento.

L'articolo 2 dispone per il cumulo degli indennizzi in favore dei soggetti portatori di più minorazioni.

L'articolo 3 dispone per la copertura finanziaria del relativo onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a ritenute per fini associativi. Eventuali contributi sono volontari.

Art. 2.

1. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

